

Allegato A

STATUTO

Dell' Organizzazione di Volontariato "AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO DI MONGHIDORO-ODV"

Art.1-Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata - "Amici dei Vigili Del Fuoco Di Monghidoro-ODV" con sede legale nel Comune di Monghidoro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione non persegue fini di lucro, ne prevede alcuna possibilità di remunerazione a favore degli associati

Art.2-Scopi istituzionali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n 117 così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016. n.112 e successive modificazioni;
- b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- e) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- f) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche;
- g) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- h) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone come obiettivo quello di prestare la propria attività di beneficenza nei confronti di persone indigenti o a favore di altri enti che operano verso gli stessi indigenti o verso altre Organizzazioni di Volontariato ed enti pubblici che operano nei settori della protezione civile, assistenza sociale, sanitaria, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, aiuti umanitari. Più in particolare, l'Organizzazione ha come obiettivo prevalente anche se non esclusivo, il sostentamento economico del "Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Monghidoro" nelle sue spese di gestione, di mantenimento e di innovazione delle attrezzature di soccorso.

Si impegna a svolgere ogni attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta od indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Il regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale dei soci, disciplina, in armonia col presente statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

Art.3-Risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione. Trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismo internazionale;
5. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
6. Entrate derivanti da iniziativa promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (es.: feste, sottoscrizione anche a premi);
7. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consultivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consultivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generali prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

Art.4-Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione dell'apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha la facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Sono soci dell'associazione:

- I soci fondatori;
- I soci ordinari.

- Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito l'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

- Sono soci ordinari le persone fisiche che in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per recesso;

Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 12 mesi, (un anno), oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito;

- Per esclusione;
- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6- Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere a cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- è responsabilità genitoriale la partecipazione in Assemblea e il diritto al voto degli associati minorenni
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne una copia.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi Associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art.7-Organismi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea Generale dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Segretario
- e) Il Collegio dei Revisori dei conti (se nominato)
- f) L'Organo di controllo (se nominato)

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo per i soci di maggiore età. Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo titolo gratuito.

Art.8-Assemblea Generale dei Soci

L'assemblea è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.9-Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art.10-Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 (due) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il consiglio direttivo può provvedere alla sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo poi ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio.

Nel caso in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Il consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio e rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal socio più anziano di età.

Il consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta in forma cartacea e/o informatica, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo redatti in forma scritta, a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.11-Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e come tale presiede l'Assemblea Generale degli associati.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni aspettano al Vice-Presidente, in caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per elezioni nuovo presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale organo di controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, né assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 12-Compiti del Presidente

Il presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale degli associati;
- b) Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Convocare e presiedere l'assemblea Generale degli associati;
- e) Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- g) Assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 15 giorni.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.13-Segretario

Sono compiti del Segretario:

- La tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- Il disbrigo della corrispondenza;

- La redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea Generale degli associati, Consiglio Direttivo;

La tenuta dei registri della contabilità dell'Associazione nonché la conservazione della documentazione relativa;

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Art. 14- Il collegio dei Revisori dei conti (facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 2 (due) membri ed è eletto dall'Assemblea, anche fra in non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rileggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza di bilancio alle scritture contabili e vigila su 1 rispetto dello Statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema bilancio consultivo ed esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e ss del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Art.15- Organo di controllo (facoltativo)

E' nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto all'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16-Servizio di cassa

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario di nota e comprovata solidità alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione. Le modalità dell'emissione dei pagamenti è disciplinata dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo.

Art. 17- Scioglimento dell'Associazione

